



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale
Sviluppo Economico Ricerca e Mercato del Lavoro
Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico

Si pubblica qui di seguito un elenco di quesiti pervenuti, concernenti il “**BANDO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E DELLE MICROIMPRESE PER “INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO – RIMODULAZIONE PROGRAMMA 2011 – ANNUALITA’ 2013”** ai sensi dell’art.14 della legge 7 agosto 1997, N.266 e del decreto del MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 14 settembre 2004, N.267”, con le relative risposte fornite (AVVERTENZA: il contenuto delle risposte è riferito alla specifica tematica che è decontestualizzata, ovviamente, dal progetto proposto dal singolo richiedente. Pertanto la Commissione di valutazione esaminerà il progetto nella sua complessità ed articolazione)

D: le espressioni "Attivo totale" ed "Attivo immobilizzato" contenute a pag. 17 del bando nella tabella relativa alla sostenibilità economico finanziaria, vanno intese come il totale degli investimenti ammissibili effettuati dall'impresa in base al programma di investimento?

R: con riferimento alla tabella relativa al Punteggio 5 (Sostenibilità delle Proiezioni Economiche e Finanziarie) per Totale Attivo si intende il totale degli investimenti effettuati dall'azienda. L'importo comprende sia la parte ritenuta ammissibile sia l'eventuale parte non ammissibile dell'investimento.

D: a seguito della variazione del Bando, in data 21.2.2014, relativa alla modalità di consegna delle domande, qual è la data di pubblicazione del bando alla quale fare riferimento?

R: la data di pubblicazione del Bando resta quella del 7.2.2014.

D: E' possibile acquistare beni da fornitori extracomunitari? Considerando, inoltre, che i predetti fornitori forniranno preventivi con un tasso di cambio che al momento della fornitura potrebbe essere diverso, come regolarsi?

R: Il Bando non pone limiti rispetto all'acquisto di beni da fornitori di diverse nazionalità, inoltre sono ammissibili variazioni alle spese di progetto secondo le indicazioni descritte nell'art. 8 del Bando. In particolare sono ammesse:

- Variazioni in aumento del totale dell'investimento precisando che tale modifica non comporta una variazione dell'agevolazione concessa
- Variazioni in diminuzione del totale dell'investimento secondo i limiti previsti dal suddetto art. 8 precisando che tale modifica comporta una riduzione proporzionale del contributo ammissibile e la riparametrazione delle voci di spesa soggette a massimali.

D: La realizzazione di una piscina in PVC fuori terra di tipo rimovibile in quale categoria di spesa verrebbe inquadrata?

R: Fermo restando la verifica dell'ammissibilità della spesa alla funzionalità della stessa alle finalità del progetto proposto nonché la sua congruità allo svolgimento dell'attività ammissibile, si precisa che se trattasi di piscina in PVC fuori terra di tipo rimovibile è compreso nella categoria di spesa di cui all'art. 7 del Bando lett. B. Macchinari, attrezzature ed attività materiali.

D: È possibile variare l'unità locale rispetto all'indirizzo individuato in sede di domanda allegando nuovi elaborati (perizia del tecnico e fotografie) al momento di stipula della concessione del finanziamento?

R: Il Bando affronta in due punti il caso di variazione dell'ubicazione dell'intervento e/o unità locale: all'art. 7 - Spese ammissibili - punto 3, si chiarisce che l'Impresa non può, tra le altre cose, cessare l'attività produttiva o cambiarne la localizzazione, salvo espressa e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;

all'art. 14 - Ispezioni, controlli e revoche dei contributi - al punto 2 recita "... il Comune di Napoli dispone l'esclusione dalla procedura selettiva oppure la revoca totale dei contributi se ricorra una o più delle seguenti ipotesi ... " ed al successivo capoverso k "variazione della localizzazione dell'unità locale oggetto degli investimenti, senza preventiva e formale autorizzazione del Comune di Napoli ".

Quindi la variazione dell'ubicazione dell'intervento proposto in sede di domanda è possibile ma solo se preventivamente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione comunale; ciò vale dalla data di presentazione della domanda fino ai tre anni successivi al completamento dell'intervento e comunque sino al completamento del piano di rimborso della quota di contributo soggetta a restituzione.

Inoltre la medesima variazione comporta, evidentemente, una nuova valutazione da parte della commissione in merito all'ammissibilità della domanda con una conseguente eventuale variazione dei punteggi precedentemente assegnati e conseguente variazione della posizione in graduatoria.

D: Tra i beni immateriale considerati ammissibili può rientrare anche l'avviamento costituito da know how e da beni materiali che eventualmente si provvederà a scorporare? In caso di risposta positiva, la relazione tecnica deve comunque essere allegata o meno?

R: Fermo restando che per dare una risposta maggiormente esaustiva sarebbe stato utile avere un dettaglio delle spese di avviamento a cui si fa riferimento, questa Amministrazione intendendo queste quelle relative all'acquisizione di un'altra azienda già attiva con annessi beni immateriali derivanti dall'acquisto di licenze, know-how nonché dagli altri elementi patrimoniali attivi comprendenti attrezzature già in uso dalla stessa, precisa, che tali spese non saranno ritenute ammissibili se non quelle effettivamente sostenute dal beneficiario relative a beni nuovi di fabbrica e comunque ai sensi dell' art. 7 del Bando.

D: Per interventi su linea 2, possono presentare domanda solo imprese già esistenti, visto che si parla di consolidamento?

R: I soggetti beneficiari degli interventi, indicati all'art. 4 del Bando, sono le imprese di cui agli artt. 2082 e ss. del codice civile nonché le imprese sociali di cui alla legge 381/91 e al D. Lgs 155/2006, già esistenti o nuove. Le imprese devono appartenere alla categoria delle "piccole imprese" o delle "microimprese" così come definito dall'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005.

Ciò premesso, possono accedere alla linea di intervento 2 anche nuove imprese o ancora da costituire con progetti di investimento coerenti con gli obiettivi di bando indicati all'art. 1 del Bando di Concessione, e cioè tarati sul potenziamento di capacità commerciali, produttive e gestionali piuttosto che con l'innovazione di processo e/o prodotto etc.

D: Bisogna indicare in domanda necessariamente ubicazione esatta dell'intervento (via e civico) oppure genericamente la zona?

R: L'attività esercitata e l'unità locale oggetto del programma d'investimento devono essere dimostrate ai sensi dell'art. 4 p.to 5 del Bando e cioè con apposita dichiarazione resa dal titolare di ditta individuale o legale rappresentante della società o da soggetto legalmente abilitato, ai sensi del D.P.R. n.445/00 allegata al Formulario, pertanto, è necessario che venga indicato oltre al quartiere/municipalità, via e civico.

D: Per tutte e tre le linee d'intervento si parla di "almeno euro 46 mila oppure 92 mila di investimento"; vuol dire che investimenti più bassi non sono possibili?

R: Per ciascuna linea di intervento, le erogazioni complessive per ciascuna impresa non potrà superare i massimali indicati all'art. 6 p.to 2 del Bando. Pertanto, possono essere presentati progetti d'investimento anche con importi più bassi, fermo restando che il contributo non potrà superare il 65% delle spese ritenute ammissibili e che ciascuna impresa dovrà apportare mezzi propri e/o finanziamenti in misura pari almeno al 35% dell'investimento complessivo ammissibile non coperto di agevolazioni.

D: Si possono mettere nel progetto spese di gestione?

R: No, le spese di gestione non sono previste da Bando.

D: Un'azienda acquista un prodotto finito dall'estero, ci mette il proprio marchio e lo rivende. Si possono inserire nel progetto tali spese?

R: No, le spese di gestione non sono previste da Bando.

D: E' possibile presentare 2 progetti da parte dello stesso soggetto, ad esempio 1 per linea 1 e altro per linea 3? ovviamente spese differenti ma stessa unità locale ...

R: Le imprese che presentano domanda d'ammissione a contributo per gli interventi 2) o 3) possono presentare ulteriore istanza per accedere al contributo previsto dall'intervento 1) nel rispetto della normativa concernente il *de minimis*. In tali ipotesi, ciascun intervento può essere presentato sulla stessa unità locale, a patto che si tratti di piani di investimento diversi e coerenti alle linee di intervento per la quali si presentano le istanze.

D: L'intervento 3 specifica un importo erogabile pari a € 60.000,00. Volendo fare richiesta delle agevolazioni è possibile presentare domanda con importo inferiore alla cifra specificata? C'è una soglia minima ed una massima per poter richiedere le agevolazioni?

R: Per quanto riguarda le agevolazione concedibili, si specifica, come richiamato dall'art. 6 del Bando, che gli importi indicati, 30.000,00 € per interventi 1, 60.000,00 per interventi 2 e 3, sono massimali di agevolazioni concedibili. Si ricorda che la percentuale massima di agevolazione concedibile è del 65% sul totale degli investimenti ammissibili. Pertanto investimenti totali più bassi di quelli indicati, solo a titolo esemplificativo, nel Bando sono certamente ammissibili fermo restando che la quota di investimento a carico del richiedente resta quella del 35%.

D: Il bando all'art. 7 - spese ammissibili - parla di "spese ammissibili al finanziamento" elencando una serie di voci (A, B, C) ma non specifica se altre spese non comprese nel suddetto elenco possono essere inserite nel progetto come quote di cofinanziamento da parte del proponente. Ad es. per una nuova attività tutte le spese relative al rilascio delle necessarie autorizzazioni e licenze, nonché altre spese non elencate ma neanche ritenute inammissibili, possono essere comprese nel totale del progetto come quota di cofinanziamento?

Per la macrovoce A, opere murarie ed assimilate, la percentuale ammissibile a finanziamento è del 30%, ma può essere superata tale percentuale con riguardo all'intero progetto, e richiedere come finanziamento solo una quota pari al 30% e la parte eccedente inserirla come cofinanziamento da parte del proponente? Cioè il limite del 30% è da calcolarsi sull'intero progetto o sulla quota di finanziamento del Comune?

R: Per quanto riguarda la prima domanda relativa alle spese ammissibili, si precisa che le spese ammissibili sono quelle di cui all'art. 7; inoltre al punto 5 del medesimo articolo è specificato che "nel caso in cui in sede di istruttoria vengano riscontrate voci spesa non ammissibili, il piano degli investimenti sarà ridotto e le macrovoci soggette a massimali (A e C) verranno conseguentemente riparametrate".

Per quanto riguarda la seconda domanda, il limite del 30% per quanto attiene le spese in opere murarie e assimilate si riferisce, come chiarito all'art. 7 punto 4, all'investimento complessivo, cioè alle spese complessivamente previste in domanda.

Si ricorda, infine, che il contributo spettante non potrà comunque superare il 65% delle spese ritenute ammissibili (art. 6 punto 1)

D: Un'impresa che produce e vende infissi intende inserire nel piano degli investimenti un autocarro attrezzato necessario per il trasporto degli infissi presso la clientela, questa tipologia di investimento è ammissibile?

R: Le spese relative all'acquisto di mezzi mobili targati, anche se per uso lavorativo, non risultano ammissibili dal Bando della Legge 266/97.

D: Una micro impresa - già esistente - di noleggio con conducente, in possesso di regolari licenze, può partecipare la Bando?

R: Il noleggio automobili con conducente non è una attività che rientra nel Bando di agevolazione a favore delle piccole e micro imprese Legge 266/97.

D: Cosa s'intende per PAT e per la relativa sede competente (All. 1.3 Formulario)? In caso di assegnazione delle agevolazioni, è possibile effettuare i pagamenti non solo a mezzo bonifico ma anche attraverso carta di credito?

R: la PAT è la posizione assicurativa territoriale, che l'INAIL attribuisce con un numero iscrizione; con "relativa sede competente" intendiamo la sede INAIL alla quale si è iscritti.

Per quanto attiene le modalità di acquisto dei beni inseriti nel piano di investimento, si specifica che sono ammessi, come ricordato all'art. 13 punto 4 del Bando, solo pagamenti con bonifici.

D: L'attività di B&B è ammessa e finanziabile?

R: Attualmente in Regione Campania l'attività di B&B presenta alcune lacune legislative essendo disciplinata solamente dalla LR n.5 del 10 Maggio 2001 che la configura come "offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti". In quanto tale non è configurabile come attività d'impresa non essendo richiesta l'iscrizione alla CCIAA.

Non essendo configurabile come attività d'impresa non è ammissibile di finanziamento a valere sul Bando in oggetto.

Diversa è la fattispecie dell'attività di Affittacamere, regolata dalla "Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE", la quale, richiedendo iscrizione formale alla CCIAA, è attività d'impresa e rientra fra le attività finanziabili con cod ATECO 55.20.51.

D: Vorrei attivare un'impresa di affittacamere da finanziare con le agevolazioni previste dal Bando L.266/97, ma non ho la possibilità di provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'unità locale identificata per attività. Posso partecipare?

R: Per l'esercizio dell'attività di affittacamere la normativa di riferimento è la LR 17/2001, la quale non prevede fra i requisiti minimi l'obbligo di abbattimento di barriere architettoniche, sebbene non assolutamente coerente con le disposizioni normative della legislazione nazionale. In ogni caso è l'ufficio comunale preposto al rilascio della licenza di svolgimento dell'attività a valutare caso per caso il rilascio o meno della licenza. La modulistica, peraltro, non fa riferimento all'accessibilità prevista dalla normativa nazionale.

D: Nel caso in cui la propria attività sia per sua natura multidisciplinare e rientri in più codici Ateco 2007, è corretto indicarli tutti oppure bisogna segnalare solo quello che si ritiene sia il principale?

R: Nel caso di azienda con attivi diversi codici Ateco, è quello prevalente ad essere indicativo della principale attività ed al contempo a consentire all'azienda stessa di partecipare o meno al Bando L.266/97, facendo riferimento alle tabelle dei codici ammessi allegati al Bando stesso. Detto questo, nella descrizione dell'attività andranno menzionati i differenti codici attivi, specificando il prevalente, desumibile altresì, oltre che dalla visura camerale, dal volume del fatturato a cui si riferisce.

D: In riferimento alla presentazione della domanda a valere sulla linea di intervento di cui all'oggetto si richiede se vanno allegati anche i preventivi. Inoltre, occorre presentare anche il DURC o basta la dichiarazione inclusa nel formulario per attestare di essere in regola con le normative vigenti in materia assicurativa (INAIL) e previdenziale (INPS)?

R: Si specifica che i preventivi non andranno necessariamente inseriti in domanda ma semplicemente inserite le spese previste dal programma d'investimento al punto III.2 del formulario e conseguente asseverazione del tecnico. Inoltre, non è necessario, in sede di domanda, allegare il DURC ma compilare le parti del formulario con le informazioni relative. Nel caso, sarà questo Servizio stesso a richiedere, d'ufficio, informazioni specifiche agli Enti competenti.

D: Nel formulario di progetto di chiede di inserire (pag.10) "Descrizione del profilo imprenditoriale e commerciale". Personalmente l'avevo interpretata come descrizione delle attività dell'impresa, ma nei criteri di valutazione sul bando (pag 19) si dice che si considereranno "caratteristiche soggettive e competenze, acquisite anche informalmente (esperienze, professionalità, capacità organizzative, hobby ed interessi extra-lavorativi) comunque coerenti con l'attività imprenditoriale," Dovranno , quindi, essere inserite le caratteristiche di chi? Dell'amministratore?

R: Si specifica che è utile indicare esperienze, professionalità e quant'altro sia in possesso dei componenti la compagine sociale dell'impresa richiedente.

D: Nel bando, sezione "EROGAZIONE DEL SALDO" (pag.25 punto d), si chiede una perizia giurata riportante l'inventario dei beni e il valore di mercato dei suddetti beni. A quali beni si fa riferimento? (solo quelli acquistati con il progetto, quelli già esistenti in azienda prima dell'assegnazione del finanziamento o entrambi?)

R: il punto richiamato afferisce alle modalità di erogazione del saldo; pertanto la perizia giurata da redigere dovrà riportare, come il Bando specifica a pag. 25, l'inventario di tutti i beni strumentali presenti presso l'unità locale, distinguendo quelli non rientranti tra gli investimenti ammissibili da quelli invece ammissibili. Per quanto riguarda il valore di mercato dei beni e/ servizi stessi, bisognerà attestarne le modalità di determinazione del valore medesimo, sia di quelli ammessi alle agevolazioni sia di quelli, eventualmente, inseriti nel programma d'investimento ma non ammissibili. Per ulteriore chiarezza, si specifica che, in sede di domanda, andrà redatta la parte relativa all'inventario dei beni strumentali presenti, eventualmente, presso l'unità locale prima dell'investimento (parte III.1 del formulario) e, conseguentemente, relativa asseverazione del tecnico in calce al formulario stesso.

D: La sola installazione di pannelli solari in una impresa operante nella produzione per il settore metalmeccanico è coerente e ammissibile?

R: Posto che le spese per la realizzazione degli interventi devono essere funzionali alle finalità del progetto imprenditoriale proposto, ai sensi dell'art. 7 del Bando la spesa relativa all'installazione ed acquisto di pannelli solari è ammissibile.

D: Si chiede di sapere se un consorzio di imprese o una società consortile possono partecipare al bando.

R: Sì se rientra tra i soggetti beneficiari così come sancito dall'art. 4 del Bando, in riferimento agli artt. 2082 e ss. del C.C. nonché all'appartenenza alla categoria delle piccole o micro imprese così come definitivo dall'art. 2 del Decreto M.A.P. del 18.04.05 che recepisce la Raccomandazione 1422/CE del 06.05.03 (G.U.C.E. L. 124 del 20.05.03)

D: Impresa nel settore pubblicitario già costituita e funzionante. E' contemplato l'acquisto di un tabellone pubblicitario residenziale (cioè fisso) elettronico, ossia a display luminoso? L'azienda utilizza al momento solo ed esclusivamente tabelloni classici, quelli in cui si inseriscono le stampe pubblicitarie. Il tabellone sarebbe affisso su di un'area di proprietà del Comune affittata con regolare contratto dalla società richiedente.

R: Sì, se il tabellone elettronico si configura come un bene strumentale all'attività d'impresa e se è una spesa strettamente connessa e funzionale al progetto così come è previsto dall'art 7 del

Bando. Sulla base di tali considerazioni una valutazione definitiva non può che effettuarsi sulla base di quanto emergerà dal programma d'investimenti presentato.

D: Impresa nel settore dei servizi pubblicitari. La società intende acquistare un veicolo per l'installazione di totem o altre impalcature pubblicitarie. Si tratta di veicoli modificati dalle stesse case produttrici (e quindi a norma) che non sono utilizzabili per il trasporto di persone poiché tutto lo spazio (eccetto la parte anteriore della cabina) è occupato dal "cestello" per la rimozione/posizionamento delle installazioni. Al momento il veicolo è noleggiato presso terzi. E' contemplato questo tipo di investimento?

R: Sì se l'automezzo rientra nella definizione di "macchine operatrici" di cui agli artt. 58 e 114 del codice della strada e art 298 del D.P.R. n.495 del 1992, come sancito dall' art. 7, comma 2, lettera g. del Bando.

D: In caso di assegnazione delle agevolazioni, è possibile effettuare i pagamenti non solo a mezzo bonifico ma anche attraverso carta di credito?

R: Sulla base dell'art. 13 "Erogazione del contributo", l'unica modalità di pagamento concessa è quella del bonifico bancario.

D: Rispetto alla linea di intervento 2, cosa s'intende per processi di consolidamento e innovazione?

R: La linea d'intervento 2 prevista dal Bando intende sostenere progetti finalizzati a rafforzare la competitività e la capacità produttiva delle piccole e micro imprese.

L'obiettivo specifico sotteso è promuovere il potenziamento delle capacità commerciali, produttive e gestionali; l'aggiornamento tecnologico; la riduzione dell'impatto ambientale; l'innovazione di processo e/o prodotto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si elencano alcune delle attività finanziabili dalla presente linea d'intervento:

1. Investimenti in nuove tecnologie (ICT) finalizzati all'aumento della competitività aziendale. Le nuove tecnologie potrebbero rappresentare strumenti utili alla creazione della qualità di prodotti/servizi nonché ad una più efficiente e produttiva gestione aziendale.

Gli investimenti potrebbero riguardare ad esempio:

Adozione di impianti produttivi innovativi che migliorino gli standard qualitativi dei beni prodotti/servizi erogati; Adozione di tecnologie informatiche che consentano di supportare i processi aziendali quali le attività a supporto della gestione integrata del ciclo: ordine/consegna/fatturazione/pagamento; Adozione di tecnologie digitali a supporto della tracciabilità dei prodotti; servizi, strumenti e tecnologie ICT per gestire e valorizzare (raccogliere, curare, archiviare, ricercare, condividere, analizzare, visualizzare) grandi quantità di dati (Big Data).

2. Investimenti nello sviluppo di metodi e tecnologie finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, efficientamento e risparmio energetico, che comporterebbero la riduzione dei costi di esercizio e quindi anche l'aumento di competitività delle imprese stesse.

Gli investimenti potrebbero riguardare ad esempio l'acquisto di macchinari e attrezzature a basso consumo e sistemi di gestione ambientale nonché la riqualificazione energetica degli ambienti aziendali.

3. Investimenti in innovazione di processo e/o prodotto finalizzati a creare un vantaggio competitivo strategico.

Per nuovo prodotto si intende un bene o un servizio già prodotto dall'azienda migliorato significativamente nelle proprie caratteristiche anche nella realizzazione dello stesso.

Gli investimenti potrebbero riguardare ad esempio servizi finalizzati all'ideazione /progettazione di prodotti nuovi o il miglioramento di quelli già realizzati dall'impresa attraverso l'utilizzo di caratteristiche tecniche e prestazioni superiori a quelle dei materiali precedentemente utilizzati.

L'innovazione di processo consiste nell'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software).

Il Dirigente